

COMUNE DI LUCINASCO

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 21

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE – (IUC) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.

Nell'anno DUEMILASEDICI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
ABBO DOMENICO	X	
DEVIA PIETRO	X	
MUCIGNAT GERMANO	X	
CAPOVILLA FABIO	X	
CARENZO MASSIMO	X	
SACCHERI MARTA	X	
STRAPPAZZON FLORIANA		X
FAGIANI AMANDA		X
SIFFREDI CARLO		X
SIRIANNI FILIPPO	X	
LANZO DONATELLA	X	
TOTALE	8	3

Presiede il Signor: ABBO DOMENICO

Partecipa alla seduta la Signor: DOTT. LAIO GIAN LUCA - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- Con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

RICORDATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

TENUTO conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale un'unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

RICORDATO che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

ATTESO che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla Legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

RICHIAMATA la propria deliberazione numero 1 del 28 Aprile 2016, esecutiva a sensi di legge con la quale sono state determinate, tra l'altro, le aliquote IMU per l'anno 2016, come segue:

- ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Categorie A/1, A/8 e A/9) – **Aliquota pari a 0,4% PER CENTO**;
- ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE – **Aliquota pari a 0,9 PER CENTO**;
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – **Aliquota pari a 0,0% PER CENTO (ESENTE)**;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO infine l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU, per l'anno 2017 così come segue:

- ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Categorie A/1, A/8 e A/9) – **Aliquota pari a 0,4% PER CENTO**;

- ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE – **Aliquota pari a 0,9 PER CENTO;**
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – **Aliquota pari a 0,0% PER CENTO (ESENTE);**

RICHIAMATO infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno di imposta 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Categorie A/1, A/8 e A/9) – **Aliquota pari a 0,4% PER CENTO**;
 - ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE – **Aliquota pari a 0,9 PER CENTO**;
 - ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – **Aliquota pari a 0,0% PER CENTO (ESENTE)**;
- 2) **DI STABILIRE** le seguenti precisazioni:
 - a) abitazioni principali:
 - immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;
 - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;
- 3) **DI STABILIRE** che le aliquote come sopra determinate decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 4) **DI DARE ATTO** che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione numero 6 del 19 Maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge;
- 5) **DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, numero 360.=

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
ABBO DOMENICO
_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
DOTT. LAIO GIAN LUCA
_____ F.to _____

N° 476/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 29/12/2016 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lucinasco, li 29/12/2016

Il Segretario Comunale
DOTT. LAIO GIAN LUCA
_____ F.to _____

PARERI RILASCIATI

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio
ABBO CLAUDIO
_____ F.to _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
DOTT. LAIO GIAN LUCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
